CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 tramite piattaforma telematica SinTel per la fornitura di "Bioprotesi valvolari cardiache aortiche e mitraliche" da destinare al Policlinico San Martino della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - Lotti n. 4

Numero gara: 7506089

*Importo presunto quadriennale € **896.000,00** (IVA esclusa)*

1 Oggetto dell'Appalto

Oggetto dell'Appalto è l'affidamento, tramite espletamento di procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite l'utilizzo della piattaforma telematica SinTel della fornitura "Bioprotesi valvolari aortiche e mitraliche" da destinare al Policlinico San Martino della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione rinnovo per un ulteriore anno) Lotti n. 4.

Lotto	CIG	Descrizione	CPV	Quantità annua	Importo unitario del lotto a base d'asta (Iva esclusa)	Importo totale annuale	Importo quadriennale presunto (IVA esclusa)
1	799569938C	Bioprotesi valvolare aortica con stent	33182220	60	*€. 2.300,00*	*€. 138.000,00*	*€. 552.000,00*
2	7995706951	Bioprotesi valvolare mitralica con stent	33182220	20	*€. 2.300,00*	*€. 46.000,00*	*€. 184.000,00*
3	7995714FE9	Anelli per plastica mitralica in patologia	33182220	5	*€. 1.000,00*	*€. 5.000,00*	*€. 20.000,00*
4	799571940D	Bioprotesi valvolare aortica con stent espansibile	33182220	10	*€. 3.500,00*	*€. 35.000,00*	*€. 140.000,00*
						TOTALE	**€. 896.000,00**
						CONTINGENCY DEL 20 %	**€. 179.200,00**
						TOTALE + CONTINGENCY DEL 20%	**€. 1.075.200,00**

La fornitura è articolata in n. 4 lotti le cui caratteristiche tecniche e prestazionali sono specificate nel successivo paragrafo 2.

Ai sensi dell'art. 51 D. Lgs. n. 50/2016 le offerte possono essere presentate per più lotti.

Art. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE DI FORNITURA E DEI SINGOLI CONTRATTI

La fornitura avrà durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula della convenzione di Fornitura, con opzione di rinnovo di ulteriori 12 (dodici) mesi.
E' escluso ogni tacito rinnovo dei contratti.
Se allo scadere del termine naturale previsto per il contratto non si fosse ancora provveduto ad affidare la fornitura per il periodo successivo, la Ditta aggiudicataria, su richiesta della Centrale di Acquisto, dovrà proseguire la fornitura per un periodo di 6 (sei) mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza, comunque non oltre la conclusione della nuova procedura di acquisto.

Art. 3 – QUANTITATIVI PRESUNTI E VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

I quantitativi previsti per Lotto sono indicati nell'allegato A1 "*Fabbisogni e basi d'asta*".

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 MAIL:
direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

I quantitativi sono calcolati sulle necessità presunte del Policlinico San Martino di Genova e, pertanto, non possono ritenersi impegnativi o vincolanti per l'Azienda medesima né tantomeno per la Centrale di Acquisto essendo i consumi indicati non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla natura dell'attività sanitaria aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposte a livello nazionale o regionale.

Di conseguenza la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo.

In caso si rendesse necessario, in corso di esecuzione del contratto, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto ed alle stesse condizioni del contratto, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione del contratto medesimo (art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016).

Oltre tale limite il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. Qualora il soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 4 – IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA

L'importo complessivo quadriennale presunto della fornitura è pari **a €. 896.000,00 (IVA esclusa).**

L'importo sopra indicato è l'importo massimo stimato ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, tiene conto dell'importo aggregato presunto della fornitura per i 36 mesi della durata della fornitura inclusa l'opzione di rinnovo di 12 mesi prevista nel bando e nei documenti di gara.

Art. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

A. Requisiti minimi e indispensabili, pena esclusione

1. Distintamente per ciascun lotto, i requisiti tecnici, minimi ed indispensabili, sono descritti dettagliatamente nel prospetto di individuazione dei lotti di cui al successivo paragrafo D.
2. Tutti i prodotti devono possedere il codice CND (Classificazione Nazionale dei Dispositivi).
3. Codice del prodotto offerto
4. Numero di Repertorio
5. Tutti i prodotti devono essere conformi alla Direttiva 93/42 CE concernente i dispositivi medici, recepita con D.Lgs. n. 46 del 24/02/1997 e successive integrazioni e/o modifiche ed essere conformi alla normativa vigente con particolare riferimento alla F.U.I. in vigore.
6. Al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta i prodotti offerti dovranno essere vendibili al Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e, pertanto essere in possesso di tutte le autorizzazioni, certificazioni e numero di repertorio di legge.

B. Confezionamento

1. Le informazioni riportate in etichetta e sui sistemi di imballaggio devono essere in lingua italiana e conformi alla Direttiva CE sopra riportata.

2. Tutti i prodotti devono essere confezionati in idonei imballaggi che garantiscano un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere.

   In particolare sono richiesti tre tipi di imballaggio:

   ✓ un primo imballaggio per il trasporto e la conservazione nei magazzini dell'Azienda;
   ✓ un secondo imballaggio, diverso da quello precedente, idoneo allo stoccaggio nei locali adiacenti ai luoghi di utilizzo. Esso dovrà garantire agli operatori un facile prelievo dell'articolo ed il controllo sulla quantità residua. L'imballo per l'uso in ambiente asettico deve essere tale da garantire la protezione del contenuto dall'umidità e dalla polvere, evitando in siffatta maniera qualsiasi tipo di contaminazione;
   ✓ la confezione del singolo prodotto, costituita da materiale conforme a quanto richiesto dalla Farmacopea Europea. La confezione deve permettere un'apertura facile e sicura al fine di non contaminare il contenuto. Le dimensioni dovranno essere adeguate al contenuto.

3. Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che sulle confezioni interne.

   In particolare sulle confezioni interne devono essere riportate le seguenti indicazioni:

   ✓ la descrizione del prodotto comprensiva del nome;
   ✓ il numero di codice del prodotto;
   ✓ il nome del produttore;
   ✓ il metodo di sterilizzazione;
   ✓ il lotto di sterilizzazione;
   ✓ la data di scadenza della sterilità e/o la durata;
   ✓ la dicitura chiara "sterile;
   ✓ la dicitura chiara "monouso";
   ✓ marchio CE con numero identificativo dell'organismo notificato.

C. Sterilizzazione: sistemi e metodologie conformi alle normative vigenti, nazionali e comunitari

D. Descrizione dei lotti

LOTTO 1
Bioprotesi valvolare aortica con stent

Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
Bioprotesi valvolare aortica ad impianto sovra-anulare, costituita quale unico materiale biologico da tre lembi di pericardio bovino montati su stent flessibile in lega metallica di basso profilo o equivalente di basso profilo. Anello di sutura di dimensioni ridotte al fine di garantire un ottima adattabilità all'anulus nativo e facilitare il posizionamento delle suture. Presenza di indicatori di sutura, ottimali prestazioni emodinamiche (rapporto area utile / diametro esterno), compatibilità con risonanza	P070301	€. 2.300,00

magnetica nucleare, valido follow-up per durata e rischio tromboembolico.		
MISURE INDISPENSABILI: 19mm-21mm-23mm-25mm-27mm-29mm		
DESTINAZIONE D'USO: sostituzione valvola aortica nativa danneggiata o malfunzionante. Può essere usata per sostituire protesi valvolari aortiche precedentemente impiantate.		

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA
(Riservata alla Commissione Giudicatrice) max 70 punti

Caratteristiche strutturali	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
➢ Anello di ancoraggio facile da suturare ➢ Anello di ancoraggio facilmente adattabile a superficie biologica	punti 15 + 15	Q1

Documentazione scientifica	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
➢ Documentazione sull'utilizzo clinico del prodotto (riviste peer-reviewed, internazionali, di cardiochirurgia, max. 5 pubblicazioni)	punti 10	Q1

Caratteristiche emodinamiche	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
➢ Rapporto area utile/area di impianto;	punti 25	Q2

Gamma delle misure offerte	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
➢ Misure	Punti 5	Q3

LOTTO 2
Bioprotesi valvolare mitralica con stent

Descrizione	CND	Base d'asta

		(IVA esclusa)
Bioprotesi valvolare ad impianto sovra-anulare, costituita quale unico materiale biologico da tre lembi omogenei di pericardio bovino montati su stent flessibile in lega metallica di basso profilo. Anello di sutura di dimensioni ridotte al fine di garantire un ottima adattabilità all'anulus nativo e facilitare il posizionamento delle suture. Presenza di indicatori di sutura, ottimali prestazioni emodinamiche (rapporto area utile / diametro esterno), compatibilità con risonanza magnetica nucleare, valido follow-up per durata e rischio tromboembolico.	P070301	€. 2.300,00
MISURE INDISPENSABILI: 25mm-27mm-29mm-31mm-33mm		
DESTINAZIONE D'USO: sostituzione valvola mitralica nativa danneggiata o malfunzionante. Può essere usata per sostituire protesi valvolari aortiche precedentemente impiantate.		

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA
(Riservata alla Commissione Giudicatrice) max 70 punti

Caratteristiche strutturali	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
➢ Anello di ancoraggio facile da suturare ➢ Anello di ancoraggio facilmente adattabile a superficie biologica	Punti 15 + 15	Q1

Documentazione scientifica	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
➢ Documentazione sull'utilizzo clinico del prodotto (riviste peer-reviewed, internazionali, di cardiochirurgia, max. 5 pubblicazioni)	Punti 10	Q1

Caratteristiche emodinamiche	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
➢ Rapporto area utile/area di impianto	Punti 25	Q2

Gamma delle misure offerte	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
➢ Misure	Punti 5	Q3

LOTTO 3
Anello per plastica mitralica in patologia ischemica

Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
Anello mitralico chiuso semirigido, con disegno tridimensionale asimmetrico Ricoperto in modo da favorirne la sutura. Ampia gamma di misure.	P070304	€. 1.000,00
MISURE INDISPENSABILI: 26mm-28mm-30mm-32mm-34mm		
DESTINAZIONE D'USO: Chirurgia riparativa della valvola mitrale insufficiente a etiologia ischemica.		

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA
(Riservata alla Commissione Giudicatrice) max 70 punti

CRITERI VALUTATIVI

Caratteristiche strutturali	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
➢ Anello di ancoraggio facile da suturare ➢ Anello di ancoraggio facilmente adattabile a superficie biologica ➢ Forma e grado di rigidità	punti 15+15+15	Q1 Q1 Q1

Documentazione scientifica	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
Documentazione sull'utilizzo clinico del prodotto (riviste peer-reviewed, internazionali, di cardiochirurgia, max. 5 pubblicazioni)	punti 15	Q1

Gamma delle misure offerte	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
Misure	punti 10	**Q3**

LOTTO 4
Bioprotesi valvolare aortica con stent espansibile

Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
Bioprotesi valvolare aortica ad impianto sovra-anulare, costituita quale unico materiale biologico da tre lembi di pericardio bovino montati su stent flessibile e predisposizione per eventuale impianto valve-in-valve con zona di espansione controllata dello stent e indicazione della misura della bioprotesi. Anello di sutura di dimensioni ridotte al fine di garantire un ottima adattabilità all'anulus nativo e facilitare il posizionamento delle suture. Presenza di indicatori di sutura, ottimali prestazioni emodinamiche (rapporto area utile / diametro esterno), compatibilità con risonanza magnetica nucleare, valido follow-up per durata e rischio tromboembolico.	P070301	€. 3.500,00
MISURE RICHIESTE: 19mm-21mm-23mm-25mm-27mm-29mm		
DESTINAZIONE D'USO: sostituzione valvola aortica nativa danneggiata o malfunzionante. Può essere usata per sostituire protesi valvolari aortiche precedentemente impiantate.		

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA
(Riservata alla Commissione Giudicatrice) max 70 punti

Caratteristiche strutturali	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
➢ Anello di ancoraggio facile da suturare ➢ Anello di ancoraggio facilmente adattabile a superficie biologica	Punti 15 + 15	Q1

Documentazione scientifica	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
➢ Documentazione sull'utilizzo clinico del prodotto (riviste peer-reviewed, internazionali, di cardiochirurgia, max. 5 pubblicazioni)	Punti 10	Q1

Caratteristiche emodinamiche	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
➢ Rapporto area utile/area di impianto	Punti 25	Q2

Gamma delle misure offerte	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
➢ Misure	Punti 5	Q3

Art. 6 - Equivalenza dei prodotti offerti

In applicazione dell'art. 68, comma 7, la Commissione Giudicatrice all'uopo incaricata della valutazione delle offerte tecniche non può dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara se, nella propria offerta, l'offerente dimostra con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

In particolare, la Commissione Giudicatrice, nell'ambito della propria attività discrezionale e laddove ciò non sia espressamente escluso da specifiche normative vigenti nella materia oggetto dell'appalto, è chiamata a verificare se negli elementi che connotano l'offerta tecnica sia ravvisabile una conformità di tipo funzionale alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara, senza quindi che si faccia luogo ad un criterio di inderogabile corrispondenza a dette specifiche tecniche (rif. Consiglio di Stato, Sezione III, n. 747/2018; Consiglio di Stato Sezione IV, n. 3701/2016; Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5259/2017).

Laddove, in relazione ad un lotto composto da più riferimenti, la mancanza di taluno di questi incida in misura non superiore allo 0,5% rispetto al valore complessivo del lotto/appalto, la stazione appaltante procederà ugualmente all'inclusione dell'offerta sostituendo ai riferimenti mancanti i prodotti a quotazione maggiore tra quelli ammessi.

Art. 7 - Criteri di aggiudicazione

La presente procedura viene aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D. Lgs. 50/2016:

Qualità: max 70 punti
Prezzo: max 30 punti
secondo quanto specificato nel Disciplinare di Gara.
Il punteggio tecnico (max 70 punti) viene assegnato dalla Commissione Giudicatrice all'uopo nominata sulla base dei criteri di valutazione come specificati nei paragrafi precedenti in relazione ad ogni singolo lotto.

Art. 8 - Prezzi di aggiudicazione e prezzi Consip

Il prezzo di aggiudicazione si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino, fatto salvo quanto disposto all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in tema di revisione periodica dei prezzi.
Qualora, in corso di contratto, i parametri delle convenzioni nel frattempo stipulate da Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli offerti dalla ditta aggiudicataria e la Ditta aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite dell'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 la Centrale, sentite le aziende sanitarie, esercita il diritto di recesso dal contratto stipulato ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 9 – Modalità di esecuzione della fornitura

La fornitura dei prodotti avverrà con contratto di somministrazione mediante ordini periodici e/o mediante ordini a reintegro su conto deposito laddove costituito, secondo le necessità dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera.

Le consegne dovranno essere effettuate presso il Magazzino individuato dall' Azienda Sanitaria/Ospedaliera specificate in sede di ordine, durante gli orari di apertura, nelle quantità richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate, con oneri a carico della Ditta.

In parziale deroga dell'art. 1510 del codice civile il fornitore si impegna a garantire la consegna della merce al destinatario e, pertanto, non si libera dall'obbligo della consegna fino a quando la merce sarà consegnata all'Azienda Sanitaria/Ospedaliera di destinazione.

La Ditta dovrà garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

I prezzi di aggiudicazione si intendono per merce franco magazzino dell'azienda sanitaria.

Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda ad inviare la merce, ovvero ad effettuare i servizi definiti nel capitolato tecnico, nei termini previsti verrà diffidata ad adempiere entro un termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi decorso inutilmente il quale, fatta salva la facoltà di applicare tutte le penali convenzionalmente previste, l' Azienda sanitaria contraente potrà rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare:
- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura
- numero e data di riferimento delle Richiesta di consegna/ordine
- luogo di consegna
- elenco descrittivo del materiale consegnato.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad interfacciarsi a titolo gratuito con le procedure informatiche o web in uso (già operative o in attivazione) presso l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera sia per le modalità di gestione del contratto sia in somministrazione che in conto deposito.

La Ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale nel periodo estivo e durante il periodo delle festività programmate, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

Le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi del magazzino, della struttura utilizzatrice dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera.

9.1 – Consegna in somministrazione

I prodotti vengono acquistati dall' Azienda Sanitaria/Ospedaliera in somministrazione mediante ordini periodici nei quali dovranno essere specificati, di volta in volta, le quantità da consegnare ed il luogo di consegna.

Il materiale richiesto dovrà pervenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di consegna che potrà essere trasmessa per via telematica (pec, e-mail, sistema web interfacciato ecc.) o via fax, salvo termini più ravvicinati in caso di urgenza. In tali casi la Ditta dovrà effettuare la consegna entro la data fissata sulla Richiesta di Consegna.

9.2 – Consegna in conto deposito

Laddove l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera lo ritenga conveniente per la propria gestione economica, logistica ed organizzativa la Ditta Aggiudicataria dovrà gestire i prodotti oggetto di gara anche con consegna in conto deposito (contratto estimatorio), nelle quantità da concordare preventivamente con l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera medesima.

L' Azienda Sanitaria/Ospedaliera potrà richiedere il conto deposito di ogni tipologia di prodotto oggetto di gara, per tutta la durata della fornitura compresi proroghe o rinnovi.

Il contratto di conto deposito prevede da parte della Ditta aggiudicataria la messa a disposizione dell'intera gamma e di tutte le misure dei prodotti da fornire per ogni tipologia di prodotto prevista all'interno dei lotti in gara, nelle tipologie e quantità come concordate con il personale Utilizzatore dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera.

I quantitativi presenti in deposito, nel corso dell'esecuzione del contratto, potranno variare in funzione di eventuali aumenti o diminuzioni su richiesta dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera.

La somministrazione dei prodotti viene articolata come segue:

- successivamente alla stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà costituire la dotazione di base dei prodotti secondo le tipologie e quantità concordate con gli utilizzatori dei Presidio Ospedaliero interessato dalla fornitura;
- La prima consegna dovrà avvenire almeno entro 15 giorni consecutivi dalla comunicazione scritta di attivazione del contratto da parte dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera;
- I prodotti oggetto del conto deposito sono quelli aggiudicati così come individuati dalle risultanze di gara;
- Il fornitore è tenuto a consegnare materiale di recente produzione, così da disporre al momento del ricevimento di almeno i 2/3 del periodo di effettiva validità;
- Il materiale di reintegro di quello impiantato dovrà pervenire, libero di ogni spesa, entro 48 ore lavorative dall'ordinazione scritta da parte dell'Azienda Sanitaria/ Ospedaliera o del Reparto utilizzatore. In caso di urgenza la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare la merce entro 24 ore dalla richiesta;
- L'emissione e l'invio dell'ordinazione costituirà autorizzazione alla fatturazione solo ed esclusivamente dei materiali utilizzati;
- L'Azienda Sanitaria/Ospedaliera non sarà tenuta in alcun modo all'acquisto e la struttura utilizzatrice potrà restituire i materiali non utilizzati o difettosi o in scadenza, chiedendone la sostituzione senza maggiori oneri;
- La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere la dotazione presente presso ciascuna struttura utilizzatrice costante nel tempo, senza possibilità di variazione unilaterale se non concordata per iscritto con le strutture medesime e con le strutture competenti della Azienda Sanitaria/Ospedaliera;
- LA Ditta Aggiudicataria deve impegnarsi, inoltre, ad effettuare controlli periodici debitamente documentati e sostituire il materiale prossimo alla scadenza;
- Con cadenza fissata tra la Ditta Aggiudicataria e l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera e, comunque, almeno ogni 6 mesi verrà effettuata di concerto tra il Reparto utilizzatore e la Ditta Aggiudicataria la verifica del conto deposito, In ogni caso la verifica al 31/12 di ogni anno deve portare alla chiusura dei beni in conto deposito e contestuale riapertura con nuova bolla nel nuovo anno.

Art. 10 – Validità e consegna dei prodotti

La data di scadenza al momento della consegna dovrà essere pari ad almeno i 2/3 di validità complessiva del prodotto.

E' in facoltà dell'Amministrazione contraente accettare prodotti con scadenza inferiore a quella di cui sopra a condizione che il Fornitore si impegni a ritirare e sostituire a proprio onere i prodotti non utilizzati e scaduti.

Art. 11 – Controlli sulle forniture

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base dei controlli quali-quantitativi effettuati dal Servizio competente dell'azienda sanitaria utilizzatrice.

In generale, l'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata e/o comunque non rilevabili all'atto della consegna.

Gli imballi dovranno essere a perdere, sufficientemente robusti per essere immagazzinati in sovrapposizione; quelli che a giudizio del personale dell'azienda sanitaria utilizzatrice presentassero difetti o manomissioni saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Sull'imballaggio esterno e su ogni confezione singola, dovrà essere ben visibile il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, la descrizione, la data ed il numero del lotto di fabbricazione ed il quantitativo espresso nell'unità propria del prodotto.

Nel caso non fosse possibile verificare/periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la Ditta dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi o delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.

Le Strutture riceventi hanno la facoltà di respingere le merci che a loro insindacabile giudizio non siano ritenute corrispondenti. In tal caso il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione, con spese a proprio totale carico.

Nel caso in cui il Fornitore non provvedesse all'immediata sostituzione della merce sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera utilizzatrice provvedervi mediante l'acquisto altrove, fermo restando che l'eventuale maggior prezzo pagato sarà a carico del fornitore. Le spese sostenute per l'approvvigionamento altrove, verranno trattenute dall' Azienda Sanitaria/Ospedaliera, previa comunicazione, sull'importo dovuto al Fornitore per le forniture già eseguite.

I prodotti che presentassero difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione della Ditta aggiudicataria e restituiti anche se estratti dal loro confezionamento.

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione tempestiva per iscritto all'Azienda Sanitaria/Ospedaliera. La comunicazione dovrà indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna ed evidenziare la sopravvenuta indisponibilità del prodotto.

Art. 12 – Avvisi e richiami

La Ditta Fornitrice si impegna a garantire la tracciabilità del materiale consegnato e ad informare tempestivamente l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera di ogni fattore di rischio, controindicazione, possibile tipo di evento avverso ecc.

Nell'eventualità di prodotti in sospensiva da parte del Ministero della Salute, oppure su indicazione dell'Autorità Giudiziaria o richiamati dal Produttore, la Ditta fornitrice dovrà attivarsi e rendersi disponibile al ritiro del materiale giacente a qualunque titolo, in conto deposito o in acquisto con ordini periodici, presso l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente.

Il ritiro di prodotti richiamati acquistati con ordini periodici comporta la contestuale emissione della nota di credito da parte della Ditta fornitrice.

Art. 13– Clausola di accollo

Saranno ad esclusivo carico della Ditta fornitrice tutti gli eventuali oneri derivanti da procedure di richiamo e/o rivalutazione clinica dei pazienti dipendenti da difettoso o imperfetto funzionamento dei prodotti forniti, nonché i costi delle procedure rese necessarie dall'applicazione delle indicazioni fornite, relativamente ai prodotti forniti, negli Avvisi di Sicurezza (AdS) emessi da parte del Fabbricante o del Ministero della Salute o derivanti dall'evento occorso.

I costi in questione potranno essere originati (a titolo esemplificativo) dall'effettuazione di visite di controllo, da interventi o reinterventi, da ricoveri, dall'esecuzione di esami diagnostici e da altre azioni supplementari rispetto a quelle previste dai protocolli operativi per la patologia specifica del paziente.

I Fornitori si faranno carico dei costi di cui sopra anche oltre la scadenza contrattuale legata all'aggiudicazione della presente procedura di gara, per ogni episodio che rientra nelle eventualità sopra descritte. La rendicontazione dei costi sostenuti sarà a carico della Azienda Sanitaria/Ospedaliera.

Art. 14 – Aggiornamento tecnologico

In qualunque momento, durante la vigenza del rapporto contrattuale, le parti possono concordare la sostituzione e/o l'affiancamento del materiale impiantabile e/o degli strumentari concessi in uso con altri più aggiornati, a condizioni economiche, tecniche e operative invariate rispetto a quelle di aggiudicazione.

Nel caso vengono apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, le Ditte Aggiudicatarie, previo invio di campionatura gratuita corredata di scheda tecnica e parere favorevole della Centrale si impegnano ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 15– Ampliamento della gamma

Qualora la Ditta aggiudicataria durante il periodo di validità del contratto immetta in commercio nuovi prodotti i quali costituiscano ampliamento della gamma disponibile al momento della formulazione dell'offerta dovrà comunicare all'Azienda Sanitaria/Ospedaliera utilizzatrice, con cadenza annuale, i nuovi codici dei prodotti disponibili in aggiunta e/o sostituzione di quelli già esistenti, segnalando la disponibilità a fornire questi ultimi, in caso di richiesta, alle stesse condizioni di cui in offerta di gara.

Art. 16 – Aggiornamento delle Informazioni sui prodotti in corso di fornitura

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire informazioni e mantenere aggiornate le Aziende Sanitarie contraenti su:

- qualsiasi evento di carattere non ordinario concernente i beni o i servizi oggetto della fornitura compresi negli ordinativi di fornitura;
- modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari
- modalità di inoltro dei reclami;
- ogni altro aspetto concernente gli adempimenti contrattuali.

Art. 17 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria emetterà fattura a fronte degli ordini evasi. L' Azienda Sanitaria utilizzatrice indica gli estremi a cui inviare le stesse nell'Ordinativo di Fornitura.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 come integrato e modificato dal D. Lgs. n.192/2012.
Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come integrato e modificato dal D. Lgs. n.192/2012.
Gli interessi scaduti non producono interessi.
E' fatto divieto alla Ditta fornitrice, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell' Azienda Sanitaria, di interrompere le prestazioni previste dal presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna Azienda Sanitaria dipendenti da tale interruzione.
In caso di subappalto regolarmente autorizzato è fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Azienda Sanitaria contraente sospende il successivo pagamento a favore dei medesimi appaltatori affidatari.

Art. 20. Penali

Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:

a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, in misura non superiore complessivamente al 10% dello stesso ammontare netto contrattuale In caso di ripetuti ritardi ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta alla Centrale di procedere all' incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;

b) in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;

c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS potrà:

Restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;

- restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al temine stabilito per l'invio della reportistica di cui all'art. 15 "Servizio di reportistica" la Centrale applica al Fornitore una penale di Euro 200,00.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per conoscenza anche alla Centrale) o dalla Centrale; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 21. Convenzione di fornitura

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla norme vigenti, la stipulazione della Convenzione di Fornitura avrà luogo entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l'aggiudicatario.
La Convenzione di Fornitura non può comunque essere stipulata prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione.
La Convenzione di Fornitura sarà registrata a cura della Centrale secondo le modalità previste dall'art. 32 D.Lgs. 50/2016.
Le spese di registrazione e di bollo per la formalizzazione del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Ciascuna struttura sanitaria destinataria della fornitura provvederà ad emettere un Ordinativo di Fornitura.
Con l'Ordinativo di Fornitura le strutture sanitarie comunicano alla Ditta aggiudicataria la volontà di acquisire i prodotti oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

Art. 22. Risoluzione – Dichiarazione di nullità

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna, l'Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.
In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
h) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti.

La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
f) nei casi previsti dall'art.108 del D. Lgs. n. 50/2016;
g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
i) violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione del contratto delle disposizioni del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa
La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.

La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, la Centrale e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla Centrale.

La Centrale, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

Art. 23 - Recesso

La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.
Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n.- 159/2011 la Centrale ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di ostatività come risultanti della informativa antimafia.

Il recesso esercitato non comporta alcun onere per la Centrale e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.

La Centrale ha inoltre diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui all'art 109 D.Lgs. n.- 50/2016 .

Il recesso dalla Convenzione da parte della Centrale comporta il recesso delle Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitarsi unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

Art. 24. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la

Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito

Art. 25. Subappalto

L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività

I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla Centrale. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Centrale risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura..

Art. 26. Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Art. 27. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente Capitolato Tecnico Prestazionale, si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore con specifico riferimento al D.Lgs. 50/2016 e smi "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis D. Lgs. n. 50/2016 il presente capitolato tecnico prestazione fa parte integrante del contratto di fornitura.